

## **STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE ARCHÉ**

### **I. COSTITUZIONE, FINALITÀ, MODALITÀ**

#### **Art. 1 COSTITUZIONE**

È costituita l'Associazione denominata Arché O.N.L.U.S., con sede legale in Milano. Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di costituire sedi o sezioni in altre località in Italia e all'estero.

#### **Art. 2 SCOPO**

L'Associazione Arché non ha fini di lucro, si ispira ai principi della solidarietà e ha lo scopo:

- a) di promuovere attraverso processi di liberazione e di formazione la crescita umana, sociale e culturale dei suoi membri;
- b) di operare concretamente nel campo del disagio e dell'emarginazione, della malattia e della sofferenza, in particolare minorile, giovanile e familiare, nelle sue molteplici manifestazioni ed espressioni, attraverso un volontariato che esprime condivisione e solidarietà sociale;
- c) di operare a favore dei Paesi in via di sviluppo per promuovere condizioni di piena realizzazione di ogni uomo.

In particolare si propone:

- d) la promozione del volontariato nazionale ed internazionale;
- e) l'impegno di prevenzione e di sensibilizzazione sui problemi del disadattamento, dell'emarginazione sociale e della disuguaglianza economica attraverso progetti di carattere sperimentale sul territorio in Italia e nei Paesi in via di sviluppo, incontri di studio, interventi nelle scuole, educazione allo sviluppo e all'interculturalità, pubblicazioni, dibattiti ed altre iniziative ritenute utili;
- f) l'assistenza domiciliare e ospedaliera;
- g) la creazione ed il sostegno di Centri di Accoglienza residenziali e semiresidenziali, di Gruppi Familiari, di Cooperative di solidarietà sociale e di altre iniziative che si ritengono utili allo scopo sociale;
- h) la collaborazione, anche a mezzo di convenzioni, con Enti Pubblici e Privati, nazionali ed internazionali, per la realizzazione di quanto sopra;
- i) la corretta educazione globale e sanitaria permanente ai soggetti esposti al rischio d'infezione e a quanti siano sensibili alla lotta contro il virus HIV;

- j) la sensibilizzazione dell'opinione pubblica attraverso i mezzi d'informazione sulle situazioni di disagio sociale e relative cause al Nord come al Sud.
- k) la realizzazione nei Paesi in via di sviluppo di attività di cooperazione internazionale;
- l) l'attenzione al fenomeno migratorio.

### Art. 3 **I SOCI**

Sono Soci dell'Associazione Arché le persone fisiche, maggiorenni, le persone giuridiche pubbliche e private che ne condividono lo spirito e la prassi e che si impegnano a perseguire attivamente i fini associativi stabiliti nel presente Statuto.

Essi partecipano all'Associazione:

- o con il versamento della quota annua stabilita dall'Assemblea e con versamenti straordinari;
- o prestando servizi e collaborazione continuativa in coerenza con gli scopi dell'associazione menzionati all'Art. 2;

Per diventare socio dell'Associazione Arché occorre:

inoltrare al Consiglio Direttivo, domanda corredata dal parere favorevole di due soci iscritti da almeno due anni all'Associazione; il Consiglio Direttivo delibererà sull'accoglimento o meno della domanda.

Il socio, regolarmente accettato e in regola con il versamento delle quote associative, ha il diritto di partecipazione e di voto nell'Assemblea dei Soci.

I Soci forniscono gratuitamente all'associazione tutte le prestazioni necessarie per il raggiungimento dello scopo sociale.

### Art. 4 **PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO**

La perdita della qualità di socio avviene:

- a) per dimissioni: ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo e tale recesso avrà effetto immediato;
- b) per non riconferma alla scadenza triennale, come sopra detto all'Art. 3;
- c) per morosità di oltre sei mesi nel versamento della quota annuale;
- d) per ripetuta ed evidente non partecipazione all'attività stabilita o agli impegni assunti;
- e) per ripetuto ed evidente non rispetto degli scopi dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo decide la perdita della qualità di socio nei casi di cui sopra alle lettere c), d), e) e la decisione dello stesso dovrà essere ratificata dall'Assemblea.

**Art. 5            *I SOSTENITORI***

L'Associazione si avvale anche del contributo di sostenitori i quali, senza divenire soci e condividendo le finalità dell'Associazione stessa, versano un contributo periodico o una-tantum.

I sostenitori hanno diritto di ricevere periodicamente le informazioni sull'attività dell'Associazione e a partecipare alle relative iniziative.

**II. ORGANIZZAZIONE**

**Art. 6            *ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE***

Sono organi dell'Associazione:

- a) L'Assemblea dei Soci
- b) Il Consiglio Direttivo
- c) Il Presidente ed i Vicepresidenti
- d) il Tesoriere
- e) Il Collegio dei Revisori dei conti
- f) Il Comitato Etico-Scientifico

Tutte le Cariche dell'Associazione sono gratuite.

**Art. 7            *L'ASSEMBLEA DEI SOCI***

L'Assemblea, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue delibere, prese in conformità alla Legge e al presente Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è l'organo deliberante fondamentale dell'Associazione.

Hanno diritto di intervento all'Assemblea tutti i soci.

**Art. 8            *CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELL'ASSEMBLEA***

L'Assemblea è convocata almeno una volta all'anno, entro sei mesi dalla chiusura dell'anno solare dal Consiglio Direttivo che delibera a maggioranza ovvero su richiesta motivata di almeno un decimo degli associati.

La convocazione può avvenire mediante comunicazione scritta personale o pubblicata sul Notiziario dell'Associazione almeno dieci giorni prima del giorno fissato. Essa deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora dell'adunanza.

L'Assemblea viene considerata valida quando è presente almeno la metà dei soci. In seconda convocazione essa è ritenuta valida qualunque sia il numero degli intervenuti o rappresentati.

Art. 9 **VOTAZIONE IN ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti dei presenti, o dei rappresentati, ad eccezione delle modifiche statutarie per le quali è necessaria comunque la maggioranza dei soci. Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

I Soci possono farsi rappresentare da altro Socio mediante delega scritta; spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Non sono ammesse più di cinque deleghe per persona. I membri del Consiglio Direttivo non hanno voto e non possono far valere deleghe a loro nome per l'approvazione del rendiconto consuntivo e per deliberazioni in merito a responsabilità dei Consiglieri.

Tutte le votazioni sono palesi; quando il Presidente lo reputi opportuno o quando almeno un Socio lo chieda, si voterà a scrutinio segreto.

Art. 10 **L'ASSEMBLEA**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo; in sua assenza da uno dei Vicepresidenti o, in loro mancanza, dal più anziano dei Consiglieri.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene necessario, due scrutatori.

Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori.

Art. 11 **COMPITI DELL'ASSEMBLEA**

Sono compiti dell'Assemblea:

- a) esaminare i problemi di ordine generale e fissare le direttive per l'attività dell'Assemblea stessa;
- b) approvare le relazioni del Presidente, del Tesoriere e del Collegio dei Revisori dei conti;
- c) deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno;
- d) approvare i bilanci, preventivo e consuntivo, relativi all'amministrazione dell'Associazione;

- e) determinare, su proposta del Consiglio Direttivo, la quota annuale di iscrizione;
- f) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- g) nominare il Collegio dei Revisori dei conti;
- h) deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto e deliberare l'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa;
- i) deliberare su tutto quanto ad essa demandato per Legge e per Statuto.

**Art. 12            *CONSIGLIO DIRETTIVO***

Il Consiglio Direttivo è composto da cinque, oppure sette, oppure nove, oppure undici membri, eletti dall'Assemblea generale, a scrutinio segreto.

Il numero dei membri da eleggere è fissato dall'Assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i membri sono rieleggibili.

Se vengono a mancare uno o più Consiglieri, subentrano, nell'ordine, coloro che, nell'ultima elezione dell'assemblea, seguirono nella graduatoria della votazione a quelli risultati eletti.

Se viene meno la maggioranza dei Consiglieri, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.

**Art. 13            *CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO***

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, almeno una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta sia richiesta la convocazione da almeno un terzo dei suoi membri.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei suoi consiglieri. Non sono ammesse deleghe.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione e dovrà essere comunicato ai Consiglieri almeno tre giorni prima della riunione o, solo in caso di comprovata urgenza, un giorno prima.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente; in sua assenza da uno dei Vicepresidenti, o in loro assenza dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14                    **VOTAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Le delibere sono prese a maggioranza dei presenti.

In caso di parità prevale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo.

Art. 15                    **COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere, nell'ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.

Sono compiti del Consiglio Direttivo:

- a) eleggere, tra i suoi membri, nella prima seduta successiva all'Assemblea di nomina, il Presidente, i Vicepresidenti, il Tesoriere;
- b) provvedere all'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, del patrimonio e dei mezzi di finanziamento delle attività dell'Associazione stessa;
- c) provvedere allo sviluppo e all'indirizzo generale dell'Associazione, approfondendo lo studio dei problemi di carattere generale connessi, individuando i settori di intervento e istituendo anche appositi gruppi di lavoro, secondo le direttive dell'Assemblea;
- d) stimolare e promuovere la creazione di comunità, cooperative, centri di aggregazione, servizi ed approvarne i relativi progetti;
- e) mantenere l'unità dell'Associazione ed il corretto rapporto tra le sue varie realtà operative in Italia e all'estero, nonché intervenire e risolvere eventuali problemi sorti in queste ultime;
- f) convocare l'Assemblea;
- g) proporre le quote associative;
- h) approvare l'adesione all'Associazione dei nuovi Soci e stabilire la perdita della qualità di socio come previsto all'Art. 4;
- i) nominare procuratori "ad negotia" per determinati atti o categorie di atti; demandare ad uno o più Consiglieri, o ad esperti senza diritto di voto, lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di determinati problemi;
- l) approvare il bilancio preventivo entro il 31 dicembre di ogni anno e predisporre il rendiconto consuntivo da trasmettere all'approvazione dell'Assemblea;

m) intervenire con le azioni negoziali ritenute più opportune per dirimere le eventuali controversie nate tra i soci o con persone esterne all'Associazione.

**Art. 16            *IL PRESIDENTE***

Il Presidente dell'Associazione Arché ha la rappresentanza legale della stessa.

Convoca il Consiglio Direttivo, ne presiede le sedute e garantisce l'esecuzione delle loro deliberazioni.

In caso di urgenza e di necessità, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella successiva riunione dello stesso.

Il Presidente cura l'osservanza delle norme statutarie e regolamentari ed il corretto perseguimento dei fini dell'Associazione.

**Art. 17            *I VICEPRESIDENTI***

I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di assenza o di impedimento di quest'ultimo o su espressa delega e dirigono l'attività delle sedi locali.

**Art. 18            *IL TESORIERE***

Il Tesoriere redige i bilanci, consuntivo e preventivo dell'Associazione e li sottopone al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere controlla anche le disponibilità economico-finanziarie dell'Associazione e lo svolgimento quotidiano delle operazioni di cassa (entrate e uscite monetarie).

**Art. 19            *IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI***

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, scelti tra gli iscritti negli appositi albi professionali.

Esso effettua la vigilanza contabile sull'attività generale e sul patrimonio dell'Associazione e riferisce all'Assemblea. I membri del Collegio durano in carica tre anni e sono rieleggibili. Le riunioni sono valide con la presenza di due membri.

**Art. 20            *ESERCIZIO SOCIALE***

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Con la chiusura dell'esercizio, verrà redatto il Bilancio consuntivo da sottoporre all'Assemblea, entro quattro mesi, per l'approvazione.

Art. 21 **COMITATO ETICO-SCIENTIFICO**

Il Comitato Etico-Scientifico è un organo di consulenza dell'Associazione, i cui membri sono nominati dal Consiglio Direttivo.

Del Comitato fanno parte, almeno tre membri del Consiglio Direttivo, i medici, biologi, psicologi, assistenti sociali e consulenti scientificamente qualificati nello studio dei diversi aspetti inerenti ai problemi affrontati.

Il Comitato è previsto anche allo scopo di studiare ed indirizzare le attività e le finalità dell'Associazione nel settore della prevenzione, dell'assistenza e della ricerca.

Art. 22 **DIPENDENTI E COLLABORATORI**

Gli aderenti all'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'Associazione e non possono stipulare con essa alcun tipo di rapporto, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere dei dipendenti, stipulando contratti secondo le norme vigenti in materia e assicurandoli contro le malattie, infortunio e responsabilità civili verso i terzi.

L'Associazione può utilizzare collaboratori esterni, stipulando con loro contratti e assicurazioni a norma di legge.

### **III. PATRIMONIO E FINANZIAMENTI**

Art. 23 **PATRIMONIO COMUNE**

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è costituito da 100.000 EURO. Tale patrimonio potrà essere incrementato da eredità, lasciti e donazioni con tale specifica destinazione e da ogni altra entrata destinata per deliberazione del Consiglio Direttivo ad incrementarlo.

Spetta al Consiglio direttivo decidere gli investimenti del patrimonio.

I redditi del patrimonio e ogni entrata non destinata ad incrementarlo, ivi comprese le quote di associazione, i contributi pubblici o privati e i proventi di eventuali iniziative promosse dal Consiglio, costituiscono i mezzi per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione.

Art. 24 **CASO DI ESTINZIONE**

In caso di scioglimento dell'Associazione Arché, il fondo comune sarà devoluto ad organizzazioni di Volontariato che perseguono scopi analoghi a quelli dell'Associazione stessa.

Art. 25            ***RICHIAMO ALLE NORMATIVE GENERALI***

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni di legge in materia, ivi inclusi i disposti della legge 11 agosto 1991, n° 266.